



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
 dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
 dott. Alessandro Caronia Giudice
 dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est.
 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n.° 720/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, e vertente

TRA

Parte_1, C.F. C.F._1, parte nata a GERMANIA in data 20/07/1986, rappresentata e difesa dall'avv. MARCHESE ANTONIO CARMINE, giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliati come in atti

- RICORRENTE-

E

Controparte_1, C.F. C.F._2 parte nata a CORIGLIANO CALABRO (CS) in data 02/03/1986, rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO ELIO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti

- RESISTENTE -

NONCHÉ

Controparte_2 presso il Tribunale di Castrovillari

- INTERVENTORE EX LEGE-

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. I fatti di causa e le posizioni delle parti

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 5/04/2024 parte ricorrente Parte_1 [...] ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti di CP_1

[...], esponendo che:

- i signori Sig.ra Parte_1 e Controparte_1 hanno intrattenuto una relazione sentimentale a partire dall'estate 2017 sino a maggio 2021;
- allo stato, la sig.ra Parte_1 abita nell'immobile di Corigliano-Rossano (A.U. Schiavonea), Via della Tramontana, 7; tale immobile risulta in comproprietà tra la ricorrente, la sorella e la madre (2/3 di Pt_1 e Testimone_1 e 1/3 della signora Persona_1);
- in data 29 settembre 2018, dalla suddetta relazione è nato in Corigliano Rossano il figlio Persona_2, riconosciuto da entrambi i genitori;
- i signori Parte_2 avevano la residenza in due luoghi differenti della stessa città: la sig.ra Pt_1 in Via della Tramontana, n. 7 ed il sig. Controparte_1 prima in Via Provinciale, 74 Corigliano-Rossano e dal 19.05.2017 al 12.11.2020 poi, in Via San Giuseppe n. 8 dal 13.11.2020 a tutt'oggi;
- la sig.ra Pt_1, venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia, d'accordo con il sig. Controparte_1, ha deciso di far cessare la propria relazione, con

decorrenza dal mese di maggio 2021. Da quest'ultima data il padre ha provveduto prima al mantenimento del figlio versando una di € 100,00 e successivamente la somma di € 280,00 (di cui € 200,00 per il mantenimento ed € 80,00 per l'asilo nido) mediante bonifico bancario e ad avere rapporti con il piccolo *Per_2* con visite e soggiorno dello stesso per due giorni alla settimana presso il padre;

- il figlio *Per_2* di 5 anni, frequenta l'ultimo anno presso la Scuola dell'infanzia "La Coccinella, Via Santo Stefano, S.n.c. Corigliano Rossano (CS), a tempo pieno con orario dalle ore 8,00 alle 16,45 da lunedì al venerdì mentre il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00;

- il piccolo *Per_2*, il prossimo anno frequenterà la prima elementare presso la scuola primaria l'Amerise di Corigliano –Rossano ove è stato iscritto a tempo pieno con presumibile orario dalle ore 8,00 alle 16,30 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00. La cura del minore è sempre stata gestita in via principale dalla ricorrente;

- il padre *Controparte_1* svolge attività di lavoro autonomo (negoziato di abbigliamento per uomo) e svolge il seguente orario di lavoro dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00 dal lunedì a sabato;

- nella cura del figlio i genitori non sono coadiuvati dai parenti.

- la ricorrente è consapevole della necessità che il figlio mantenga un legame con i propri nonni paterni così come è necessario che rimanga collocato con la madre al fine di farlo crescere in serenità. E, dunque, si chiede che il minore venga affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori ed auspicabile che lo stesso rimanga presso la residenza stabile con la madre, che ne può aver cura con maggiore regolarità e con visita e soggiorno presso il padre;

- la ricorrente rispetto al tempo che il figlio potrà trascorrere presso il padre propone con ampia facoltà di adattamento e modifica in relazione alle esigenze del padre e del minore e comunque per il caso di mancanza di diverso accordo le seguenti modalità:

- a) un fine settimana dalle ore 14,00 del venerdì alle ore 8,00 del lunedì che accompagnerà direttamente alla scuola primaria;

- b) due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola con pernottamento sino alla mattina del giorno successivo in cui il bambino verrà accompagnato alla scuola primaria, quando il minore rimane con la madre il fine settimana;

- c) un pomeriggio la settimana dall'uscita di scuola con pernottamento sino alla mattina del giorno successivo in cui il bambino verrà accompagnato alla scuola primaria, quando il minore rimane il fine settimana con il padre;

- d) ad anni alteri dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1 durante le festività natalizie;

- e) ad anni alteri durante le festività pasquali;

- f) per quindici giorni l'anno durante le vacanze estive in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;

- g) in alternanza con la mamma in occasione delle festività infrasettimanali (comprehensive di eventuali ponti);

- h) il padre potrà inoltre trascorrere con il figlio ogni altro momento previo accordo con la madre;

- l'abitazione coniugale sita in Corigliano-Rossano, Via della Tramontana, si chiede venga assegnata alla madre *Parte_1* ;

- la ricorrente svolge attività di truccatrice indipendente con lavoro periodico concentrato specie sulle spose. Il resistente *Controparte_1* risulta lavoratore autonomo di abbigliamento Uomo, in Via dei Pugliesi s.n.c. a Corigliano Rossano e percepisce un "reddito annuo pari ad €"(cfr. atto introduttivo);

- i genitori non risultano gravati di mutuo;

- il padre dispone di una propria abitazione;

- in considerazione della complessiva situazione reddituale e patrimoniale, e già considerando che ciascun genitore dovrà provvedere al mantenimento ordinario del

minore nei periodi in cui questa vivrà presso di lui, si chiede la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento per il figlio tenendo conto del reddito pari € 600,00 oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche (non comprensive di mensa scolastica e scuolabus), sportive e ricreative occorrenti per il figlio;

- le eventuali spese mediche e scolastiche urgenti o necessitate dovranno essere sostenute al 50% indipendentemente dall'accordo e dall'informazione preventiva.

- il figlio minore vive con la madre e non ci sono altre persone conviventi con il minore; i genitori del piccolo **Per_2** non hanno altri figli. Il figlio minore **Per_2** frequenta l'ultimo anno della scuola Materna "Cocinella" da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,30 mentre il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (settembre-luglio A.A.). Il bambino frequenta corso sportivo di bici e calcio e/o formativo e gode generalmente di buona salute non è affetto da alcun disturbo;

- la ricorrente è proprietaria dell'autovettura Nissan Juke targata GR 014 ZF, acquistata di seconda mano dalla famiglia. L'importo dell'assicurazione ^{Cont} annuale e di circa € 500,00, mentre di bollo di € 150,00.

- il resistente è lavoratore autonomo del negozio di abbigliamento-Uomo e percepisce interamente l'assegno unico pari ad € 175,00 del figlio oltre la Carta acquisti per la spesa di beni alimentari introdotta dalla legge di Bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197 - art 1 commi 450-451), e resa operativa dal decreto attuativo del 18 aprile 2023 e la misura prevede un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo di € 382,50;

- i genitori non hanno la consuetudine di effettuare viaggi. Il minore attualmente frequenta l'ultimo anno di scuola materna ed i due genitori non hanno mai avuto una collaboratrice o collaboratore domestico.

Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:

"- Determinare quale contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 600,00 mensile o in quella somma maggiore e minore ritenuto di giustizia e secondo il reddito prodotto dal ricorrente all'esito della fase istruttoria, che sarà accreditata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza con Vaglia postale alla madre e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, almeno sin tanto che lo stesso non avrà raggiunto la propria autonomia economica oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita e l'educazione del figlio.

- Disporre l'affidamento condiviso del figlio a ciascun genitore.

- Regolare il diritto di visita in favore dell'altro genitore per come indicato nel punto II) e nel piano genitoriale allegato (doc. 8) del presente atto o per come sarà meglio ritenuto dal Giudicante nell'interesse del minore.

A) Affidamento del figlio minore **Persona_2** ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.

La sig.ra **Parte_1** avrà la facoltà - ove ritenuta opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio **Per_2**, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza della Sig.ra **Pt_1** sarà tenuta a darne notizia al Sig. **Controparte_1** con preavviso.

La sig.ra **Parte_1** avrà la facoltà - ove ritenuta opportuno - di nominare un servizio di baby-sitting per il minore **Persona_2**.

B) Il Sig. **Controparte_1** avrà la facoltà di tenere con sé il figlio:

- a) un fine settimana dalle ore 14,00 del venerdì alle ore 8,00 del lunedì che accompagnerà direttamente alla scuola primaria;
- b) due pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola con pernottamento sino alla mattina del giorno successivo in cui il bambino verrà accompagnato alla scuola primaria, quando il minore rimane con la madre il fine settimana;
- c) un pomeriggio la settimana dall'uscita di scuola con pernottamento sino alla mattina del giorno successivo in cui il bambino verrà accompagnato alla scuola primaria, quando il minore rimane il fine settimana con il padre;
- d) ad anni alteri dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1 durante le festività natalizie;
- e) ad anni alteri durante le festività pasquali;
- f) per quindici giorni l'anno durante le vacanze estive in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- g) in alternanza con la mamma in occasione delle festività infrasettimanali (comprehensive di eventuali ponti);
- h) il padre potrà inoltre trascorrere con il figlio ogni altro momento previo accordo con la madre.

I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora il Sig. Controparte_1 decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia alla Sig.ra Parte_1 con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno.

C) Il Sig. Controparte_1 rimborserà, inoltre, alla Sig.ra Parte_1 il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio Per_2, previo accordo con padre e dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dovranno ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese.

- **MEDICHE:** chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;

- **SCOLASTICHE:** rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;

- **SPORTIVE-RICREATIVE:** costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione.

D) Il Sig. Controparte_1 rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.

E) Il sig. CP_1 deve a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione con la Sig.ra Pt_1, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.

F) In via istruttoria ammettersi la prova per interpello formale nella persona di e per testimoni sui fatti dedotti in narrativa e deducendi nei capitoli di prova di cui alle successive memorie. Testi riservati nei termini di Legge.

G) Ordinare al resistente *Controparte_1* di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre periodi d'imposta, le cedole dell'assegno unico e quelle della carta acquisto per i beni alimentari.

H) In ogni caso con vittoria di spese documentate ed onorari per compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/20142, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, I.v.a. 22% e successive spese occorrente.”.

Con atto denominato comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il resistente, deducendo che:

- contrariamente a quanto affermato da parte avversa, il Sig. *Controparte_1* ha sempre agito nell'interesse del bene supremo del minore cercando di intrattenere rapporti di civile ed educato confronto con la di lui madre tanto che più volte ha chiesto un incontro alla presenza dei rispettivi avvocati a fine di trovare una pacifica soluzione della insorgenza controversia, ma senza esito;
- in merito al contributo al mantenimento del figlio, l'importo di € 600,00 mensile ipotizzato e chiesto dalla ricorrente è certamente irricevibile perché non parametrato alle effettive capacità reddituali del Sig. *CP_1* per come ben conosciute dall'allora convivente;
- il Sig. *CP_1*, infatti, esercita attività di commercio e rivendita al dettaglio del brand denominato Lab Milano presso il negozio sito in Via dei Pugliesi, Corigliano Scalo. Trattasi, in specie, di vendita di abbigliamento maschile mono-marchio appartenente alla settore del c.d. fast – fashion di fascia economica. Detta attività è attualmente l'unica fonte di guadagno del Sig. *CP_1* capace di produrre un reddito d'impresa netto pari ad Euro 15.180,00 per l'anno d'imposta 2022 che si traduce in un reddito personale mensile pari a Euro 1.259,83 circa, giusto modello unico persone fisiche anno d'imposta 2023. Per l'annualità 2021, il resistente percepiva la somma totale di Euro 12.047,73 derivante dalla sua attività commerciale per Euro 6.024,00 ed Euro 6.023,73 quale reddito da lavoro dipendente dalla società Inside Srl. Per l'annualità 2020, il deducente percepiva esclusivamente la somma di Euro 217,49 per lavoro dipendente posto che in quell'epoca non esercitava l'attuale attività d'impresa;
- lo stato reddituale riferito agli ultimi tre anni del sig. *CP_1* dimostra inequivocabilmente come l'importo di Euro 600,00 mensili richiesto dalla ricorrente sia assolutamente sproporzionato rispetto alle capacità economiche del deducente;
- non veritiera è la circostanza secondo cui il resistente percepisce interamente l'assegno unico e la Carta acquisti per la spesa di beni alimentari con contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo di € 382,50. Difatti, le suddette misure di sostegno al reddito del nucleo familiare sono sempre state richieste e percepite dalla ricorrente;
- falsa e pretestuosa è l'affermazione avversa per cui il Sig. *CP_1* avrebbe provveduto prima al mantenimento del figlio versando una somma di € 100,00 e successivamente la somma di € 280,00 (di cui € 200,00 per il mantenimento ed € 80,00 per l'asilo nido). Sin dalla nascita del proprio figlio il sig. *CP_1* ha sempre provveduto alle esigenze di *Per_2*. Una volta conclusasi la relazione con la di lui madre, per accordo tra le parti ha sempre versato alla madre la somma di Euro 280,00 da ella pretesa come testimonia la scrittura privata sottoscritta dalle parti;
- in ragione della posizione reddituale del resistente e delle circostanze in ultimo rappresentate appare equa la corresponsione di un contributo al mantenimento del figlio *Per_3* pari ad Euro 300,00 mensili oltre, naturalmente, al 50% di tutte le spese straordinarie (scolastiche, mediche, ricreative ecc). Detta proposta - migliorativa rispetto agli accordi poco fa narrati - è ritenuta congrua in ragione delle esigenze del minore *Per_2* proprio perché ricalca gli accordi economici che hanno sempre regolato i rapporti tra le odierne parti in giudizio;
- in tal senso, al netto delle condizioni economico/patrimoniali dei genitori, del tenore di vita e delle esigenze del minore, tutte sostanzialmente inalterate rispetto al tempo di

quell'accordo, non è dato comprendere le ragioni per cui ora la sig.ra **Pt_1** abbia modificato – raddoppiandola – la pretesa economica;

- in merito ai tempi di permanenza e visita del minore **Per_2**, propone tale prospetto con facoltà di adattarlo alle esigenze del minore:

“Settimana 1^ del mese:

Dal martedì ore 16.00 (uscita di scuola) alle ore 8.00 del mattino di mercoledì (ingresso a scuola) e dal giovedì ore 16.00 (uscita di scuola) alle ore 8:00 del mattino di venerdì (ingresso a scuola); Settimana 2^ del mese:

Dal martedì ore 16.00 (uscita di scuola) alle ore 8.00 del mattino di mercoledì (ingresso a scuola); Dal sabato ore 13:00 (uscita da scuola) alle ore 8:00 del mattino del lunedì (ingresso a scuola)

Settimana 3^ del mese:

Dal martedì ore 16.00 (uscita di scuola) alle ore 8.00 del mattino di mercoledì (ingresso a scuola) e dal giovedì ore 16.00 (uscita di scuola) alle ore 8:00 del mattino di venerdì (ingresso a scuola); Settimana 4^ del mese:

Dal martedì ore 16.00 (uscita di scuola) alle ore 8.00 del mattino di mercoledì (ingresso a scuola); Dal sabato ore 13:00 (uscita da scuola) alle ore 8:00 del mattino del lunedì (ingresso a scuola)

In merito alle visite genitoriali durante le festività comandate (estive, natalizie e pasquali) il resistente ritiene di poter condividere le modalità e le tempistiche indicate dalla parte ricorrente.”;

- nulla quaestio per quel che concerne la tipologia di affidamento del minore **Per_2**, sulla assegnazione della abitazione familiare e sull'esercizio della responsabilità genitoriale ex adverso proposta.

Tanto premesso, il resistente ha formulato le seguenti conclusioni:

“-Preliminarmente e pregiudizialmente, nel rito, dichiarare nullo/inammissibile/irricevibile il ricorso attoreo per assoluta mancanza dei requisiti di forma e contenuto imposti dal rito nonché per la grave lesione del diritto di difesa del resistente che ne è derivata.

*-Nel merito, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per quel che concerne la richiesta di contributo al mantenimento del figlio per l'importo di € 600,00 mensile perché iniquo e non proporzionato al reddito e le disponibilità economiche dei due genitori nonché al tempo di permanenza sostanzialmente paritetico del figlio presso ciascun genitore. Conseguentemente dichiarare che il sig. **Controparte_1** dovrà corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di Euro 300,00 oltre le spese ordinarie e straordinarie come per legge.*

*-Disporre i tempi di permanenze e di visita del minore **Per_2** presso il padre per come analiticamente indicati nel prospetto settimanale riportato al punto “C)” della presente memoria di costituzione.*

(..) In ogni caso con vittoria di spese e per compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/20142, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, I.v.a. 22% e successive spese occorrente”

All'esito della prima udienza di comparazione sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori:

“1.In relazione ai provvedimenti provvisori.

- Valutate le richieste e deduzioni, nonché la complessiva situazione familiare, come ragionevolmente presumibile sulla base degli elementi assunti;*

- evidenziato che, quanto all'affidamento del minore **Persona_2** (nato il 29.9.2018), salvo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, questo giudice poiché non sono emersi elementi che sconsiglino il regime dell'affido condiviso nell'ottica della tutela degli interessi del minore, ritiene di poter affidare il figlio ad entrambi i genitori, con*

collocazione prevalente presso la madre, risultando il regime di fatto attuato da anni dalle parti;

- in conseguenza di quanto statuito in punto di affidamento la casa familiare, sita in Corigliano-Rossano, Via della Tramontana, 7, Per_4 Schiavonea, va assegnata a Pt_1

[...];

- in ordine al diritto di visita, tenuto conto che i provvedimenti hanno riguardo alla situazione attuale e considerate le richieste delle parti, va disposto che, salvo diverso accordo tra i genitori, Controparte_1 potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana da concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di martedì dall'uscita di scuola, ovvero dalle ore 16.00 quando non c'è scuola, con pernottamento dal padre il quale lo accompagnerà a scuola il mercoledì mattina, e del giovedì dall'uscita di scuola, ovvero dalle ore 16.00 quando non c'è scuola, sino alle ore 20.00; dalle ore 16.00 del , nonché a fine settimana alternati, con pernottamento, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica; nel periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, il minore potrà trascorrere 20 giorni, anche non consecutivi – 10 a luglio e 10 ad agosto – in compagnia del padre, con pernottamento; per le festività Natalizie il minore trascorrerà con il padre 3 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 24.12 al 26.12 o dal 31.12. al 2.01 con pernottamento; per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni; i giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori; sempre salvo diverso accordo, i minori trascorreranno con la mamma il giorno della Festa della Mamma, il suo compleanno ed onomastico, e con il padre il giorno della Festa del Papà, il suo compleanno ed onomastico. Tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza, compatibilmente con gli impegni dei minori;

- in merito al contributo al mantenimento del figlio alla luce di quanto disposto in tema di affidamento e collocazione prevalente della prole questo deve essere posto a carico di Controparte_1 (genitore non collocatario);

- tenuto conto della situazione economica delle parti e della documentazione in atti, l'assegno a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, va determinato in € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, con versamento in favore della Pt_1 , come indicato in dispositivo;

- entrambi i genitori concorreranno al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli;

2. In relazione al coso dell'istruttoria.

- Ritenuta inammissibile la prova orale – interrogatorio formale e testimonianza – richiesta da parte ricorrente nell'atto introduttivo, in quanto non articolata per capitoli;

- Ritenuti inammissibili ed irrilevanti i capitoli di prova testimoniale della memoria depositata il 26.07.2024 da parte ricorrente, in quanto: il capitolo 1 attiene e fatti provati o da provarsi documentalmente; i capitoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 sono formulati in modo generico; i capitoli 10, 11, 13, 15 sono formulati in modo generico e valutativo;

- Ritenuti inammissibili ed irrilevanti i capitoli di prova testimoniale della memoria depositata il giorno 8.9.2024 da parte resistente, in quanto: il capitolo 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 sono privi di rilievo ai fini della decisione e formulati in modo generico; i capitoli 6, 7, 8, sono formulati in modo generico; i capitoli 10 e 12 sono formulati in modo generico e valutativo;

- Ritenuto che, per le medesime ragioni, sia inammissibile la prova per interrogatorio formale richiesta da parte resistente, risultando i capitoli formulati inidonei a provocare una confessione;

- Ritenuta inammissibile la prova orale – interrogatorio formale e testimonianza – richiesta da parte resistente nell'atto di costituzione, in quanto non articolata per capitoli;

- Ritenuto inammissibile l'ordine ex art. 118 c.p.c. e 210 e ss. c.p.c. volto ad ottenere l'acquisizione "dei messaggi trasmessi e ricevuti" dal cellulare di parte resistente, trattandosi di richiesta avente carattere generico ed esplorativo;
- Ritenuto necessario un monitoraggio dei Servizi Sociali in ordine ai rapporti genitori-figlio; P.Q.M.

➤ AFFIDA il minore *Persona_2* in modo condiviso ad entrambi i genitori, disponendo che il figlio minore viva prevalentemente con la madre e stabilendo che la frequentazione tra il figlio ed il padre avvenga secondo le modalità indicate in parte motiva;

➤ ASSEGNA la casa familiare a *Parte_1* ;

➤ PONE A CARICO di *Controparte_1* l'obbligo di corrispondere in favore di *Parte_1* , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT;

➤ PONE l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema:

spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;

spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; c) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;

ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante;

tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;

➤ NON AMMETTE le prove orali richieste dalle parti;

➤ DISPONE che il SERVIZIO SOCIALE competente per territorio (Corigliano-Rossano): fornisca al Tribunale una relazione sulle condizioni di vita del figlio in relazione agli ambienti familiari, materno e paterno, sull'idoneità genitoriale delle parti, sull'effettiva possibilità per il genitore non collocatario di accedere al minore e sul concreto esercizio di tale facoltà, e sull'eventuale presenza di pregiudizi all'interesse del minore derivanti dallo stato dei rapporti tra le parti, nonché ogni altro elemento ritenuto utile e significativo – a tale scopo i Servizi Sociali provvederanno ad esercitare tutti i poteri a loro spettanti, ivi comprese convocazioni delle parti presso i loro uffici, visite domiciliari, ascolto del minore, colloquio con gli insegnanti del minore ecc.;

dia riscontro alla presente ordinanza entro e non oltre il termine di giorni 10 dalla comunicazione della stessa, e che all'esito di congruo monitoraggio della situazione familiare depositino tale relazione presso la Cancelleria dello scrivente entro e non oltre il giorno 11.03.2025;

➤ anche all'esito di predetto deposito continuino a monitorare la situazione e provvedano a fornire ulteriori relazioni con cadenza quantomeno trimestrale e fintantoché sia ritenuto opportuno nell'interesse del minore;

➤ INVITA le parti a definire concordemente il contesto sulla base dei provvedimenti presidenziali;

➤ FISSA per la comparizione personale delle parti l'udienza del 20.3.2025, ore 11.45.

➤ MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali delegati ed alle parti.”.

All'udienza del 20.3.2025 è stato disposto il rinvio all'udienza del 12.6.2025 non essendo ancora pervenuta la relazione dei servizi sociali richiesta. Tale ultima udienza è stata rinviata in prosieguo su richiesta delle parti per esame della relazione pervenuta il giorno dell'udienza.

All'udienza del 10.7.2025 le parti hanno chiesto rinvio per la rimessione della causa in decisione. Il resistente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori.

La causa è stata rinviata all'udienza del 27.11.2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..

All'udienza del 27.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.

2. In rito

È infondata l'eccezione di nullità del ricorso formulata da parte resistente. Ed infatti, se anche si ammettesse una applicazione analogica della sanzione di nullità prevista dall'art. 164 c.p.c. per l'atto di citazione, pur con i dovuti adattamenti al contenuto del ricorso di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c., la declaratoria di nullità richiederebbe l'omissione o l'assoluta incertezza degli elementi ivi delineati, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo sempre tener presente l'obiettivo "di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese" (arg. Cass. civ. n. 11751/2013).

Nel caso di specie, invero, le ragioni a sostegno delle domande formulate dalla *Pt_1*, sono evincibili dal complessivo tenore dell'atto introduttivo e, peraltro, parte resistente ha formulato ampie difese sulle domande, sicché non può ritenersi configurabile una lesione del diritto di difesa.

Sempre in rito, si rammenta che dopo il passaggio della causa in decisione, non è consentito rivolgere istanze finanche dirette alla richiesta di rimessione sul ruolo onde svolgere ulteriori accertamenti istruttori, nè il collegio è tenuto ad esaminare eventuali sollecitazioni al riguardo provenienti da una delle parti (arg. da Cass. civ. n. 13163/2013).

3. L'affidamento del figlio minore

A livello generale vanno premessi i seguenti principi.

- I. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013, n.° 18131).
- II. Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n.° 1777).
- III. In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012, n.° 5108).
- IV. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587).

Applicando questi principi al caso di specie il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per derogare alla regola dell'affidamento congiunto, già disposto in sede di provvedimenti provvisori ed anche per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso il padre - rispetto al quale il resistente ha chiesto conferma del contenuto dell'ordinanza emessa il 25.11.2024-, sicchè il Tribunale reputa che vada confermato quanto disposto in sede provvisoria, con le precisazioni di seguito riportate.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore, assumendo, a tal fine, che tale esigenza sarebbe derivata dai fatti dalla stessa esposti nelle diffide presentate al Commissariato di Corigliano Rossano.

In particolare, la ricorrente in data 20 giugno 2024 ha presentato una diffida al Commissariato di P.S. di Corigliano – Rossano in cui evidenziava *“una gelosia patologica che ha dato origine a comportamenti ossessivi e potenzialmente pericolosi”* dello CP_1, il quale l'avrebbe seguita *“in almeno tre occasioni diverse”*, comportandole *“un costante stato di ansia e timore”*. Inoltre, la Pt_1 riferiva che durante gli incontri necessari per le questioni riguardanti il figlio, lo CP_1 avrebbe assunto atteggiamenti offensivi, rivolgendo insulti a lei ed al suo compagno, e che questo atteggiamento nervoso sarebbe culminato in episodi in cui lo CP_1 diveniva aggressivo. La Pt_1 riferiva, infine, che risultava evidente che lo CP_1 monitorava i suoi movimenti, in quanto il minore, in compagnia del padre, l'avrebbe chiamata dicendole che sapeva che del suo *“spostamento a Rossano”*.

Rispetto a tali circostanze, la ricorrente ha articolato una prova testimoniale inammissibile in quanto i relativi capitoli risultano formulati in modo generico, e generiche sono, poi, anche le indicazioni contenute nello stesso scritto presentato dalla ricorrente al commissariato, atteso che non si evince in cosa consisterebbero i comportamenti *“ossessivi”* dello CP_1, in quali occasioni gli stessi si sarebbero evidenziati, quando la ricorrente sarebbe stata seguita, ovvero destinataria di insulti e atteggiamenti aggressivi subiti in prima persona o dal suo compagno ad opera dello CP_1.

Neppure, infine, è risultato chiarito da cosa potesse emergere la dedotta attività di monitoraggio dello CP_1, atteso che la generica allegazione circa la telefonata ricevuta dal minore nulla dice su un qualunque comportamento dello CP_1, limitandosi a riferire che il minore sapeva che la madre si trovava in Rossano. Del tutto estraneo al contenuto dell'allegazione e del capitolo di prova è anche il motivo per il quale il minore fosse a conoscenza di ciò.

Quanto alla seconda diffida presentata il 24 Luglio 2024, la ricorrente rappresentava al Commissariato di P.S. di Corigliano – Rossano (CS) che il resistente avrebbe: effettuato una *“Telefonata Minacciosa al Figlio”*, dicendo che il compagno della madre *“si spaventa di cose che non deve spaventarsi, invece di quelle che dovrebbe spaventarsi”*, facendo ciò trasparire una minaccia; di una attività di *“Spionaggio e Violazione della Privacy”* della Pt_1, in quanto lo CP_1, durante tale telefonata mostrava di essere a conoscenza di episodi avvenuti nel cortile di casa della Pt_1; di una attività di *“Pressione Psicologica sul Bambino”* causata da *“continue interferenze e atteggiamenti minacciosi del padre”*; di *“chiamate Molestie”* ripetute ed insistenti nell'arco di pochi minuti e con intento intimidatorio; di una *“Registrazione della Telefonata”* posseduta dalla ricorrente che testimoniarebbe l'atteggiamento del resistente.

Anche rispetto a tali condotte parte ricorrente ha formulato una prova testimoniale inammissibile in quanto generica.

D'altronde, anche l'allegazione è generica, atteso che non si percepisce quale sia l'intento minaccioso sotteso alla frase *“si spaventa di cose che non deve spaventarsi, invece di quelle che dovrebbe spaventarsi”* che lo CP_1, in sede di audizione presso il Commissariato, ha confermato di aver detto, senza che con ciò intendesse profferire

alcuna minaccia, non volendo che si generasse alcun fraintendimento ed impegnandosi a mostrare maggiore attenzione alle parole usate.

Quanto alle ulteriori condotte, oltre alla ferma contestazione dello **CP_1**, le stesse sono allegate in modo generico, senza che possa evidenziarsi quale sia l'effettivo comportamento tenuto allo **CP_1** e quando lo stesso lo avrebbe avuto. Neppure, infine, risulta prodotta la "registrazione" dalla quale emergerebbe la condotta del resistente.

Lo **CP_1**, poi, anche in sede di audizione in commissariato ha contestato quanto rappresentato dalla **Pt_1**, dovendosi altresì rilevare che dopo l'audizione non risulta l'adozione di alcun provvedimento successivo, salvo l'invito ad astenersi dal commettere condotte contrarie alla legge.

Solo in sede di comparsa conclusionale, peraltro, la ricorrente modificando nuovamente la domanda chiede l'affido esclusivo in via subordinata (cfr. pag. 13) e, al tempo stesso, in via principale (pag. 24), evidenziando che tale richiesta sarebbe motivata da una situazione di danno psicologico per il figlio derivante dalla conflittualità tra i genitori.

Va premesso sul punto che la denunciata conflittualità non può e non deve risolversi nell'allegazione del conflitto in sé, senza esplorarne le effettive e concrete ricadute sull'esercizio della responsabilità genitoriale, palesandosi altrimenti in una mera superfetazione di una evidenza già nota, ossia la crisi del rapporto di coppia.

Non è la conflittualità, in sé, a fondare una pronuncia di affido esclusivo ma è il pregiudizio all'interesse del minore, non potendo tale circostanza essere presunta per la sola esistenza del conflitto, essendo necessario rappresentare le cause e le conseguenze sul minore.

Ciò posto, in disparte ogni rilievo circa la tempestività dell'allegazione o lo spostamento del fulcro dell'attenzione ad una conflittualità esasperata, la ricorrente sul punto nulla ha provato.

A tal fine, in particolare, la ricorrente ha evidenziato che *"pedinamenti e comunicazioni aggressive, comprovate dai messaggi WhatsApp già versati in atti (doc. 8) – n.d.r. prima memoria di cui all'art. 473 bis, co 1, c.p.c del 26.7.2025 -, hanno determinato un clima di tensione e insicurezza;"*.

Giova evidenziare che le conversazioni indicate per evocare i presunti atteggiamenti *"offensivi, svalutanti e intimidatori"*, a loro volta rappresentativi di una *"aspra conflittualità"* sono tutte anteriori all'introduzione del giudizio, riferendosi a conversazioni dell'anno 2023, mentre la ricorrente non ha inteso fare alcun riferimento a tali circostanze nel ricorso introduttivo, richiedendo peraltro l'affido condiviso del minore.

Allo stesso modo, sono anteriori all'introduzione del giudizio i messaggi, in ipotesi, evocativi di *"Atteggiamenti aggressivi e svalutanti nei confronti della madre (..) Tentativi di controllo ed imposizione indiretta sul minore (..) Decisioni unilaterali e scarsa responsabilità genitoriale"*, attenendo a conversazioni avvenute fino al mese di gennaio del 2024.

Ancora, anteriori all'introduzione del giudizio, attestandosi sino al mese di marzo del 2024, sono i messaggi in ipotesi evocativi di *"Imposizione unilaterale e prevaricazione (..) Svalutazione del ruolo materno e coercizione emotiva (..) Negazione del ruolo decisionale della madre (..) Interferenze nella gestione quotidiana del minore"*.

Peraltro, alcuno dei messaggi evocati dalla ricorrente **Pt_1** è effettivamente espressivo di un contegno violento, prevaricatore o svilente, trattandosi di interpretazioni personali della ricorrente del contenuto del testo scritto, mai dedotte nella memoria con la quale tali conversazioni sono state depositate.

A tutto voler concedere, non è emerso nel corso del giudizio la grave conflittualità denunciata dalla ricorrente, ma neppure è chiarito in che modalità essa si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico della prole (arg. da Cass. civ. n. 5108/2012).

In effetti, anche tenendo conto della collocazione temporale delle condotte indicate, dalle relazioni dei servizi sociali successive alle condotte ed all'adozione dei provvedimenti provvisori non emergono aspetti di inidoneità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore, nè alterazioni dell'equilibrio o dello sviluppo del minore.

In particolare, nella relazione dell'equipe, composta da una psicologa da una educatrice professionale, emerge che:

"(..) – n.d.r. il resistente - appare essere una persona attenta nella sua funzione genitoriale, pensando i momenti di condivisione con il minore organizzandoli in maniera tale da essere diversificati e intensi, coinvolgendolo negli aspetti di vita quotidiana come il posto di lavoro, il tempo libero (uscite al parco e con il quad, e momenti significativi e di cura con la nonna paterna, Persona_5).

Il CP_1 si è mostrato disponibile nel raccontare l'evoluzione del rapporto intrattenuto con la mamma di Per_2 , la sig.ra Parte_1 , specificando che da ambe le parti c'è sempre stata dall'inizio la volontà di mantenere una relazione "pro" per non intaccare il benessere del minore, ritenuto prioritario.

Successivamente, lo stesso saputo della nuova relazione sentimentale della signora con il suo cugino di primo grado, il sig. Testimone_2 , ha faticato nell'accettazione totale di questo rapporto in quanto ritenuto intrusivo dei legami familiari originari. Preme specificare, così riferito, dal signore che da tre anni ha una compagna stabile, la cui presentazione con il figlio è avvenuto il mese di settembre, ponendo l'accento su una gradualità essenziale a favorire la conoscenza e l'ingresso di una nuova figura femminile nella vita del minore.

All'osservazione della relazione padre-figlio, emerge un'imitazione del bambino nei riguardi della figura paterna, così come emerso anche da un disegno che lo stesso ha realizzato durante la nostra presenza. La rappresentazione grafica vede padre e figlio vicini, graficamente corrispondenti al ruolo (grande e piccolo) ma uguali per quanto concerne vestiario e acconciatura. Anche dai racconti riferiti da CP_1 c'è la tendenza e il piacere a proporre gusti sull'abbigliamento e interessi al figlio. Il minore sembrerebbe essere molto legato al padre sia rispetto a quanto specificato sia per il piacere di condividere gli ambienti insieme, a tal proposito, Per_2 sta vivendo con entusiasmo la realizzazione della sua cameretta tanto da parlarne a scuola e riportarla in un disegno.

(..) In data 07.03.2025, le professioniste hanno avuto un incontro a scuola, presso scuola primaria Amerise I.C. Comprensivo Erodoto, interfacciandosi con l'insegnante di prima classe, Testimone_3 , la quale ha descritto Per_2 come un bambino educato, attento con un lessico ampio per l'età, intelligente e partecipativo alle attività didattiche e ai momenti di socializzazione con slanci di affettuosità verso le figure adulte, senza evidenziare particolari criticità.

(...) In data 15.04.2024, presso gli uffici dei servizi sociali è stato convocato il signor Controparte_1 per monitoraggio rispetto al rapporto padre-figlio e alle condizioni di salute del minore, visto la richiesta della madre, la sig.ra Parte_1 , di una valutazione più accurata relativa ad episodi notturni caratterizzati da "risvegli agitati", agitazione e confusione relativo al luogo e alle persone. A riguardo ciò, CP_1 riferisce di aver partecipato, in comune alla ex compagna, ad un colloquio di supporto psicologico alla coppia genitoriale, propedeutico all'incontro con il minore.

Durante il colloquio, il sig. CP_1 conferma una relazione dettata dalla complicità diadica e da un sistema normativo consolidato e soggetto alla fase di crescita del bambino, sottolineando che il minore non ha mai manifestato in sua presenza, durante il pernottamento, le manifestazioni notturne descritte dalla sig.ra Pt_1 .

(..) In data 24.04.2025, come concordato con CP_1 durante il colloquio precedente, si è provveduto ad organizzare un incontro all'esterno alla presenza del bambino, lo stesso CP_1 e la compagna di quest'ultimo. Tale incontro si è reso necessario, da parte

dell'equipe, allo scopo di osservare e valutare le interazioni quotidiane che il piccolo **Per_2** intrattiene con le figure adulte vicine ai suoi genitori. L'incontro, avvenuto presso la pasticceria "O'Babà" ha permesso di raccogliere in un contesto differente da casa, ulteriori informazioni rispetto alla relazione padre figlio. Fra padre e figlio traspare una condizione di serenità e complicità, così come rilevata in precedenza, con attenzione e premura da parte dell'adulto. **Per_2** è a suo agio, muovendosi e interagendo con libertà anche con le professioniste. Questo ha dato la possibilità di cogliere aspetti autentici, spontanei del minore, non "forzato" da presenza estranee in casa.

La presenza della compagna del padre, figura che sembrerebbe essere discreta ma allo stesso incisiva, è stata inclusa nell'immaginario di vita del minore insieme al padre. Come riportato da **CP_1**, l'ingresso della donna nella vita di **Per_2** è stata graduale per non intaccare l'equilibrio stesso del bambino e non provocare una frizione nella loro relazione.

In data 29.04.2025, è stato previsto all'esterno, in un parco della città, un incontro madre figlio. **Per_2** in questa circostanza si è mosso con "facilità", lasciandosi andare ad esternazioni fisiche in maniera dirompente sia nella sua accezione positiva, con baci e abbracci nei confronti della mamma, sia negativa, quando ha cercato di "trascinare" e coinvolgere nei giochi la madre. Anche in questa occasione, **Per_2** è venuto fuori con la sua spontaneità e autenticità di bambino, anche nel manifestare alla madre la volontà di non fermarsi a dormire a casa con il padre. A detta della madre, ciò accade spesso, da chiedersi il perché del non entusiasmo; dall'altra parte, ammette che quando il bambino si sveglia contrariato nell'andare a scuola ricorre all'aiuto del padre che, riesce a calmare il bambino e ad accompagnarlo a scuola.

(..) In conclusione, le professioniste rispetto a quanto osservato e acquisito, rilevano nella coppia genitoriale, sia in comune che individualmente delle abilità e competenze nella cura e nell'accudimento. Tuttavia, nelle relazioni singole con il bambino, la personale funzione genitoriale risente delle caratteristiche personologiche ed esperienziali degli stessi da determinare nelle minori risposte adattive o di compiacenza o di ribellione nei confronti dell'uno e dell'altro..".

Anche dalla relazione, quindi, non emerge alcun sintomo di inidoneità genitoriale del padre, il quale, peraltro, ha attivamente partecipato insieme alla madre alla visita psicologica per il minore a fronte di un episodio di delirio durante uno stato febbrile rappresentato all'udienza del 20.3.2025.

Non sono emersi, dunque, elementi che portino a ritenere che sussista un pregiudizio per l'interesse nel minore dall'affidamento condiviso. E d'altronde, anche nella prospettiva di parte ricorrente non emerge una tale evidenza nel ricorso introduttivo. La stessa, infatti, ha introdotto un giudizio in costanza di un accordo tra le parti sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale da circa tre anni (le parti si sono separate nel 2021), regolamentazione poi trascritta anche in un accordo scritto e sottoscritto dalle parti in data 4.9.2023 (alcuna contestazione è sorta sul punto ed il documento è presente in atti). La ricorrente, poi, non ha mai dedotto l'esistenza di tali conversazioni whatsapp, tutte anteriori, a base di una richiesta di affidamento esclusivo nell'atto introduttivo.

Solo nel corso del giudizio la ricorrente ha presentato una istanza di autorizzazione per un viaggio all'estero del minore sulla base di un presunto dissenso del padre.

Esaminata l'istanza nel contraddittorio, in effetti, non è emerso alcun conflitto tra i genitori, purchè venisse indicata durata del viaggio. La relativa istanza, peraltro, è stata rigettata alla medesima udienza in quanto carente di ogni indicazione circa la data, durata e modalità del viaggio.

In definitiva, va confermato l'affido condiviso, con collocamento presso la madre e con il diritto di visita paterno come delineato in sede provvisoria.

4. L'assegnazione della casa familiare

In ragione di quanto disposto in tema di affidamento e collocamento del minore va confermata anche l'assegnazione della casa familiare alla *Pt_1*.

5. Le condizioni economiche delle parti

Quanto alle condizioni economica della ricorrente, la stessa è lavoratrice autonoma e svolge attività di truccatrice oltre a consulenze in una farmacia, percependo un reddito medio netto di circa € 1000,00 euro al mese. Inoltre, la ricorrente è titolare di una quota di proprietà pari ad 1/3 della casa in cui vive con il figlio *Per_2*, di un terreno in Corigliano-Rossano, sempre pervenutole per successione a seguito della morte del padre come la casa familiare. Inoltre, la ricorrente è comproprietaria di un appartamento sito in Germania, anch'esso pervenuto successione del padre. La ricorrente, poi, ha dichiarato di avere risparmi per circa 20.000,00 euro, che le sono stati lasciati dal padre e di possedere una vettura marca Nissan.

Quanto alle condizioni economiche del resistente, lo stesso ha dichiarato di percepire in media tra 1000,00 e 1200,00 euro mensili dalla propria attività di commerciante (titolare di un negozio di abbigliamento) e di non avere altre entrate. Il resistente è proprietario della sola abitazione dove vive, oltre che di un'autovettura ed una moto.

Tali dichiarazioni rese in udienza dalle parti forniscono una sufficiente rappresentazione della loro condizione economica. Trattasi, poi, di circostanze non contestate.

6. Il mantenimento in favore del figlio / dei figli

L'art. 316 *bis* c.c. dispone: *"I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo ..."*.

L'art. 337 *ter*, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:

"... ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) Le attuali esigenze del figlio.*
- 2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.*
- 3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.*
- 4) Le risorse economiche di ciascun genitore.*
- 5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore"*.

L'art. 337 *septies*, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: *"Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto"*.

Nel caso di specie, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, dell'assenza di modifiche rispetto a quanto previsto in sede provvisoria, può essere confermato quanto stabilito in sede provvisoria a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, anche per le spese extra assegno, come da dispositivo.

Priva di effettivo rilievo contenuto assertivo è l'allegazione della ricorrente a sostegno della richiesta di euro 600,00, precisata solo in sede di comparsa conclusionale, in riferimento a *"spese scolastiche e parascolastiche; spese mediche ordinarie; quota parte delle utenze e spese abitative; alimentazione, vestiario e bisogni ordinari del minore"*. Peraltro, trattasi di spese neppure indicate dalla ricorrente, la quale, in epoca di poco anteriore al giudizio aveva concordato con il resistente un mantenimento inferiore per euro 200,00 per il periodo estivo ed euro 280,00 nel corso del periodo scolastico, stante la spesa connessa all'asilo per euro 80,00; spesa, peraltro, venuta meno poiché terminato il relativo periodo di frequentazione dell'asilo da parte del minore.

7. Il regime delle spese

Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari - *Sezione Civile* - definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

A. AFFIDA il minore *Persona_2* in modo condiviso ad entrambi i genitori, disponendo che il figlio minore viva prevalentemente con la madre e stabilendo che la frequentazione tra il figlio ed il padre avvenga secondo le seguenti modalità:

Controparte_1 potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana da concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di martedì dall'uscita di scuola, ovvero dalle ore 16.00 quando non c'è scuola, con pernottamento dal padre, il quale lo accompagnerà a scuola il mercoledì mattina, e del giovedì dall'uscita di scuola, ovvero dalle ore 16.00 quando non c'è scuola, sino alle ore 20.00; nonché a fine settimana alternati, con pernottamento, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica; nel periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, il minore potrà trascorrere 20 giorni, anche non consecutivi - 10 a luglio e 10 ad agosto - in compagnia del padre, con pernottamento; il padre fornirà con congruo preavviso - di almeno due mesi - all'altro genitore indicazione in ordine al periodo in cui intende trascorrere le ferie estive con la prole; per le festività Natalizie il minore trascorrerà con il padre 3 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 24.12 al 26.12 o dal 31.12. al 2.01 con pernottamento; per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni; i giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori; sempre salvo diverso accordo, il minore trascorrerà con la mamma il giorno della Festa della Mamma, il suo compleanno ed onomastico, e con il padre il giorno della Festa del Papà, il suo compleanno ed onomastico. Tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza, compatibilmente con gli impegni del minore;

B. ASSEGNA la casa familiare a *Parte_1* ;

C. PONE A CARICO di *Controparte_1* l'obbligo di corrispondere in favore di *Parte_1* , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT;

D. PONE l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema:

spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;

spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; c) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;

ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante;

tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;

E. COMPENSA le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13.2.2026.

Il giudice estensore

dott. Eduardo Bucciarelli

Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò